

ASSOCIAZIONE In itinere
STATUTO 12 maggio 2023



ASSOCIAZIONE *In itinere*

Via Francesco Borromini 3
6900 Lugano

Statuto dell'Associazione "In itinere"

Nome e sede

Art. 1

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata *In itinere* (in seguito "Associazione") a Lugano.

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. I CC e 91 ORC)

Art. 2

¹L'associazione *In itinere* si esprime conformemente all'approccio sistemico relazionale della Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Essa si impegna a proporre interventi terapeutici specializzati, al fine di sostenere le persone che presentano fragilità psichiche e ad accompagnare gli psicoterapeuti in formazione che necessitano di svolgere la loro formazione post-graduale.

²Per assicurare la riuscita degli scopi, L'Associazione è organizzata sulla base di quattro obiettivi principali:

- Intervento clinico: le prestazioni dell'Associazione hanno scopo di cura e sono indirizzate a tutte le fasce di età; adulti, adolescenti, bambini e famiglie;
- Proposta formativa: offrire dei posti di lavoro e l'accompagnamento agli psicoterapeuti che sono in fase di ottenimento del loro diploma in psicoterapia attraverso supervisioni individuali e di gruppo, intervizioni e formazioni;
- Promozione di una rete di scambio: stimolare un dialogo tra differenti istituti, persone fisiche, Associazioni, ecc. nell'ambito della salute psichica e dell'approccio sistemico relazionale;
- La ricerca: accrescere, attraverso la condivisione di materiale ed esperienza, la conoscenza scientifica in materia di salute mentale.

³L'Associazione non persegue scopo di lucro, non persegue il conseguimento di vantaggi in denaro o in natura a favore dei propri soci, è apolitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Statuto associativo

Art. 3

¹ Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'Associazione (in seguito Statuto).

² Lo Statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'Associazione.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Art. 4

¹ Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- Proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- Proventi derivanti dall'organizzazione di formazioni/supervisioni;
- Proventi derivanti da accordi di prestazioni;
- Donazioni e sussidi di ogni genere;

- Quota annuale dei membri;
- Fatturazione delle prestazioni cliniche alla tariffa LAMal o secondo la LCA.
- Fatturazione eccezionale di prestazioni cliniche fuori tariffa LAMal, con delle tariffe inferiori o equivalenti secondo le risorse dei pazienti.

² Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Soci – ammissione
(art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 5

¹ Ogni persona fisica interessata alle finalità dell'Associazione può diventare un membro della stessa tramite una richiesta di adesione inoltrata direttamente al Comitato che ne valuta l'eventuale accettazione. Il Comitato si riserva il diritto di rifiutare una candidatura senza dover esporre le proprie motivazioni.

² Possono essere soci dell'Associazione:

- Persone fisiche che dispongono di un titolo completo in psicologia (Diploma o Master) ai sensi della Lpsy (art. 4) e degli standard della Federazione svizzera degli psicologi.
- Coloro che possiedono un titolo di perfezionamento federale in psicoterapia o coloro che sono in corso di ottenimento dello stesso.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6

¹ La qualità di socio cessa:

- Per dimissione: ogni membro può dimettersi tramite una lettera inviata al Comitato con effetto immediato;
- Per esclusione: a seguito i comportamenti e attitudini considerate non conformi ai principi dell'Associazione, il Comitato può decidere di procedere all'esclusione dall'Associazione;
- Per decesso.

Dimissioni ed esclusioni
(art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7

¹ Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Consiglio Direttivo.

² L'esclusione di un socio può avvenire per i seguenti accertati motivi: (i) comportamenti del socio che arrechino pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione; (ii) svolgimento di attività incompatibili con le finalità e lo spirito dell'Associazione; (iii) inosservanza dello Statuto o delle delibere degli organi dell'Associazione; (iv) mancato pagamento della tassa associativa annuale.

³ Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione di un socio dall'Associazione. ⁴ In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

Organi dell'Associazione
(art. 64 CC)

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)

- il Consiglio Direttivo (art. 69 CC)
- la Commissione di revisione, qualora nominata ai sensi dell'Art. 21 che segue.

L'Assemblea sociale

Art. 9

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 10

¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo.

²L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo trimestre.

³La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.

⁴Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono.

⁵L'avviso di convocazione dell'Assemblea sociale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC) ed essere trasmesso ai soci nella forma scritta.

⁶I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica.

⁷È ammessa la partecipazione all'Assemblea sociale da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché il voto elettronico o per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro software.

Compiti

Art. 11

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- Elegge o revoca il Consiglio Direttivo, la Commissione di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);
- Elabora e modifica gli Statuti dell'Associazione (art. 60 cpv. 2 CC);
- Approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
- Decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente Statuto e non specificamente demandato ad un altro organo.

**Diritto di voto e maggioranza
(art. 67 B CC)**

Art. 12

¹In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

²L'Assemblea non può deliberare a proposito di temi non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.

³Conclusa la trattazione dei temi all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi di ulteriore interesse per l'Associazione.

**Esclusione dal diritto di voto
(art. 68 CC)**

Art. 13

Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Consiglio Direttivo (art. 69 CC)	Art. 14 Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 7.
Nomina e durata in carica – rimborsi spesa	Art. 15 ¹ Il Consiglio Direttivo è nominato nel corso dell'Assemblea sociale costitutiva e delle seguenti Assemblee sociali. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni. ² Consiglio Direttivo è rieleggibile. Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione non è attribuito alcun compenso, ad esclusione dei rimborsi spesa che vengono riconosciuti dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa.
Requisiti di nomina	Art. 16 Del Consiglio Direttivo possono far parte tutti i soci e/o soggetti esterni all'Associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.
Compiti	Art. 17 Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.
Organizzazione del Consiglio Direttivo	Art. 18 Il Consiglio Direttivo disciplina il suo funzionamento interno. Esso nomina un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Il Consiglio direttivo designa i membri autorizzati a rappresentare la società e il relativo potere di firma (firma individuale o collettiva).
Convocazione e compiti	Art. 19 ¹ Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. A meno che la maggioranza dei membri esiga la tenuta di una riunione fisica, le riunioni del consiglio direttivo possono aver luogo anche per via telefonica, videoconferenza, o con altro mezzo elettronico, purché i membri partecipanti vi risultino chiaramente identificabili. ² Il Consiglio Direttivo decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione. ³ In caso di parità decide il voto del Presidente. ⁴ Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta. ⁵ Il segretario tiene verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.
Persone salariate e mandati	Art. 20 L'associazione può assumere dipendenti e conferire dei mandati per delle attività concernenti lo scopo dell'Associazione. I dipendenti non possono essere membri dell'Associazione e non possono essere nominati nel Consiglio direttivo.
Responsabilità (art. 75a CC)	Art. 21

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Commissione di revisione

Art. 22

La Commissione di revisione verrà nominata solo nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 69b del Codice civile svizzero e per la relativa disciplina si rinvia alle disposizioni di legge.

**Scioglimento dell'Associazione
(art. 76 CC, art. 93 ORC)**

Art. 23

¹Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo.

²In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di (un') istituzione(i) che esplica (no) un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale.

Altre norme applicabili

Art. 24

Per quanto non specificato attraverso il presente Statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt. 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 25

Il presente Statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 12 maggio 2023.

Lia WÄCHTER

Lucile ENGEL